

Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 17 PSR 2014/2020 del LAZIO - BANDO PUBBLICO Determinazione G11168 del 04/08/2017 e ss.mm.ii. MIS. 0.6 - Sottomis. 6.4- Tipologia di Operazione 6.4.1 (IDENTIFICATO SIAN n. 7901)				
ELENCO REGIONALE DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO				
Num. Prog.	CUAA	CODICE DOMANDA DI SOSTEGNO	RAGIONE SOCIALE	MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA'
1	LBRLSN74S60H282K	54255300458	LIBERATI ALESSANDRA	<p>Non è soddisfatta, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la condizione di ammissibilità della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella multifunzionale, requisito verificato in base alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno, ovvero la Deliberazione 19 dicembre 2017, n. 894 recante "Integrazione alla D.G.R. n. 506 del 11 luglio 2008 concernente L.R. 14/2006 - art. 14 - Adozione tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole ed agrituristica" e del relativo Allegato. Tale Deliberazione, in assenza di tabelle ore lavoro per una specifica attività multifunzionale, prevede di utilizzare per il calcolo della prevalenza, nel caso di attività multifunzionali attinenti alla prestazione di servizi (ad esempio attività culturali, didattiche, sociali), il criterio del valore della produzione standard di cui alla Det. n.G03871 del 18/04/2016, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione del reddito, che deve essere maggiore dei ricavi generati dall'attività multifunzionale svolta. Dalla documentazione agli atti del fascicolo, tale prevalenza, in base al criterio della prevalenza economica, non risulta rispettata non solo al momento della presentazione della domanda ma, anche nelle successive annualità, compreso l'anno in cui è previsto l'avvio dell'attività di "agri-asilo". Da quanto esposto risulta verificato che l'attività multifunzionale (agri-asilo) da esercitare nella struttura per la quale è stato richiesto il finanziamento non è in rapporto di connessione con l'attività attività agricola aziendale esercitata dalla Ditta e pertanto, non conforme alla normativa vigente in materia (L.R. n. 14/2006 – art. 2 bis "Modalità di attuazione delle attività multifunzionali"), normativa richiamata più volte dal Bando Pubblico che, all'art. 5 "Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese", nell'ambito dell'"Intervento C) Attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico – riabilitative" riporta: "Nell'ambito del presente intervento sono ammissibili, per le imprese agricole che, fatta salva la prevalenza dell'attività agricola, svolgono o intendono svolgere "attività multifunzionali", i seguenti sotto interventi: ... C3) investimenti per attività sociali denominate "ludoteca rurale" e "agri-asilo" nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia".</p>